Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Sabato, 19 settembre 1925** — **Numero 218**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri:
3ª Fiera campionaria di Brindisi . . . . Pag. 3913
Esposizione Fiera internazionale industria dello sport in Genova . . . . Pag. 3913

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

1855. — REGIO DECRETO 4 settembre 1925, n. 1584.
Misura del contributo dovuto al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia . . . . Pag. 3913

1856. — REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. 1586.
Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1925-26 . . . . Pag. 3914

REGIO DECRETO 11 settembre 1925.
Revoca e nomina di agenti di cambio per la Borsa di Trieste. Pag. 3915

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1925.
Approvazione delle condizioni generali di polizza della Società anonima « La Fondiaria Vita » . . . . Pag. 3915

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
Ministero delle finanze: Smarrimento di ricevute (Elenco n. 12). Pag. 3916

BANDI DI CONCORSO
Ministero della pubblica istruzione: Norme per le iscrizioni e per il concorso a borse di studio presso l'Università commerciale Luigi Bocconi, in Milano . . . . . . Pag. 3916

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

3ª Fiera campionaria di Brindisi.

Con decreto 28 aprile 1925 di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1925, al registro n. 12 finanze, foglio n. 148, la Camera di commercio e industria della provincia di Lecce è stata autorizzata a promuovere la 3ª Fiera campionaria di Brindisi, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, numero 2740.

Esposizione Fiera internazionale industria dello sport in Genova.

Con decreto 31 agosto 1925 di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, la Società ginnastica « Goffredo Mameli », con sede in Genova, a promuovere la Esposizione Fiera internazionale industria dello sport e industria alberghiera e fotografica, che avrà luogo in Genova nel mese di settembre 1925.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1855.

REGIO DECRETO 4 settembre 1925, n. 1584.

Misura del contributo dovuto al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2 del decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo;

Vedute le leggi 11 luglio 1904, n. 396 e 14 luglio 1907, n. 527;

Veduto il R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2261, con il quale fu stabilita in L. 11 la misura del contributo dovuto per l'esercizio 1925 al Sindacato obbligatorio per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia ai sensi delle leggi e del decreto-legge predetti;

Veduta la deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria generale dei soci del Sindacato nell'adunanza del 15 agosto 1925;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La misura del contributo dovuto al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia ai termini delle leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527, e del decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, è dal 1° settembre 1925 portato a L. 13.50 per tonnellata di zolfo.

Art. 2.

L'indicato contributo di L. 13.50 verrà ripartito nel modo seguente:

a) L. 8.54 per tonnellata continueranno ad essere attribuiti al bilancio assicurativo dell'esercizio 1925 a norma dell'articolo 1 della legge 11 luglio 1904, n. 396;

b) L. 4.96 per tonnellata saranno attribuite al bilancio sanitario del 1925 a norma dell'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 527.

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà per la riscossione del contributo di cui all'art. 1 a partire dal 1° settembre 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1925.
Atti del Governo, registro 240, *foglio* 73. — GUALTIERI.

Numero di pubblicazione 1856.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. 1586.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1925, n. 727;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le variazioni risultanti dall'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 *settembre* 1925.
Atti del Governo, registro 240, *foglio* 74. — GUALTIERI.

Tabella delle variazioni da introdursi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1925-26.

Aumenti:

Cap. n. 18 - Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, ecc.	L.	80,000
Cap. n. 23 (modificata la denominazione) - Fitto di locali di proprietà privata (spese fisse)	»	150,000
Cap. n. 31 - Spese casuali	»	64,625
Cap. n. 54 - Illuminazione delle aree portuali dell'Italia Settentrionale, ecc.	»	750,000
Cap. n. 67 - Escavazione dei porti dell'Italia Centrale	»	800,000
Cap. n. 77 - Manutenzione e riparazione dei porti dell'Italia Meridionale ed Insulare	»	1,000,000
Cap. n. 79 - Illuminazione delle aree portuali dell'Italia Meridionale ed Insulare	»	600,000
Cap. n. 94-bis (di nuova istituzione) - Personale straordinario per la esecuzione di opere pubbliche (R. decreto 9 aprile 1925, n. 416)		per memoria
Cap. n. 94-ter (di nuova istituzione) - Retribuzioni a tecnici privati e compensi speciali a funzionari del Genio civile (art. 5 del R. decreto 9 aprile 1925, n. 583)	»	5,000,000
Cap. n. 95-bis (di nuova istituzione) - Spese pel funzionamento dell'ufficio di statistica istituito per la raccolta, classificazione e pubblicazione di dati tecnici, amministrativi, economici e finanziari relativi allo svolgimento delle opere pubbliche in Italia	»	350,000
Cap. n. 99-bis (di nuova istituzione) - Spese casuali ed impreviste per opere idrauliche, di bonifica ed utilizzazione di acque pubbliche	»	500,000
Cap. n. 100-ter (di nuova istituzione) - Spese per acquisto, affitto, sistemazione e arredamento di locali ad uso di allogio di funzionari dello Stato in località disagiate, in dipendenza dell'esecuzione di opere pubbliche straordinarie		per memoria
Cap. n. 105 - Contributo dello Stato nell'onere degl'interessi, ecc.		soppresso
Cap. n. 108 - Spese dipendenti da alluvioni, piene, frane ed esplosioni nell'Italia Settentrionale		3,000,000
Cap. n. 109 (modificata la denominazione) - Spese in dipendenza della guerra nell'Italia Settentrionale - Lavori di completamento e di sistemazione di strade costruite dall'autorità militare - Indennità di espropriazioni relative.		
Cap. n. 111-bis (di nuova istituzione) - Spese relative ai servizi delle nuove Provincie		per memoria
Cap. n. 111-ter (di nuova istituzione) - Opere pubbliche nella provincia e nella città di Zara (R. decreto 17 gennaio 1924, n. 229)		per memoria
Cap. n. 116 - Contributo dello Stato nell'onere degli interessi, ecc.		soppresso
Cap. n. 120 - Spese dipendenti da alluvioni, piene e frane nell'Italia Centrale	»	3,000,000
Cap. n. 121 (modificata la denominazione) - Spese dipendenti da danni di terremoti nell'Italia Centrale	»	5,000,000
Cap. n. 123 (modificata la denominazione) - Opere stradali nell'Italia Meridionale ed Insulare, esclusa la Sardegna.		
Cap. n. 124 (modificata la denominazione) - Nuove opere stradali nelle Provincie calabresi (R. decreto 3 marzo 1924, n. 286)		

Cap. n. 125 (modificata la denominazione) - Opere idrauliche nell'Italia Meridionale ed Insulare, esclusa la Sardegna.	
Cap. n. 126 (modificata la denominazione) - Utilizzazione di acque pubbliche e di combustibili nazionali nell'Italia Meridionale ed Insulare, esclusa la Sardegna.	
Cap. n. 127 - Acquedotto pugliese e silvicoltura del Sele	» 17,500,000
Cap. n. 129 (modificata la denominazione) - Opere di bonificazione nell'Italia Meridionale ed Insulare, esclusa la Sardegna.	
Cap. n. 130 - Contributo dello Stato nell'onere degl'interessi, ecc.	soppresso
Cap. n. 131 (modificata la denominazione) - Opere marittime nell'Italia Meridionale ed Insulare, esclusa la Sardegna.	
Cap. n. 132 (modificata la denominazione) - Edifici pubblici governativi nell'Italia Meridionale ed Insulare, esclusa la Sardegna.	
Cap. n. 133 (modificata la denominazione) - Spese dipendenti da alluvioni, piene e frane nell'Italia Meridionale ed Insulare, esclusa la Sardegna . .	» 11,000,000
Cap. n. 134 (modificata la denominazione) - Opere pubbliche nella Sardegna (R. decreto 6 novembre 1924, n. 1931).	
Cap. n. 136 (modificata la denominazione) - Spese in dipendenza della guerra nell'Italia Meridionale ed Insulare, esclusa la Sardegna.	
Cap. n. 136-bis (di nuova istituzione) - Sussidi e concorsi di competenza del Ministero dei lavori pubblici per opere di irrigazione (testo unico di legge 2 ottobre 1922, n. 1747, e R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1809), esclusa la Sardegna	» 5,000,000
Cap. n. 136-ter (di nuova istituzione) - Contributo dello Stato nel servizio degli interessi di ammortamento dei mutui contratti da Enti locali con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di acquedotti (legge 25 giugno 1911, n. 586 e successive modificazioni), esclusa la Sardegna	per memoria
Cap. n. 140-bis (di nuova istituzione) - Fondo di riserva per le spese della Categoria II	per memoria
Totale . . .	L. 53,794,625

Diminuzioni:

Cap. n. 43 - Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc.	L. 294,625
Cap. n. 52 - Escavazione dei porti dell'Italia Settentrionale, ecc.	» 690,000
Cap. n. 66 - Manutenzione e riparazione dei porti dell'Italia Centrale	» 400,000
Cap. n. 78 - Escavazione dei porti dell'Italia Meridionale ed Insulare	» 2,060,000
Cap. n. 102 - Opere idrauliche nell'Italia Settentrionale	» 2,000,000
Cap. n. 104 - Opere di bonificazione nell'Italia Settentrionale	» 500,000
Cap. n. 115 - Opere di bonificazione nell'Italia Centrale	» 1,000,000
Cap. n. 123 - Opere stradali nell'Italia Meridionale ed Insulare, ecc.	» 2,500,000
Cap. n. 125 - Opere idrauliche nell'Italia Meridionale ed Insulare, ecc.	» 5,000,000
Cap. n. 126 - Utilizzazione di acque pubbliche e di combustibili nazionali, ecc.	» 2,000,000
Cap. n. 128 - Conduttura d'acqua potabile in provincia di Potenza	» 3,000,000
Cap. n. 129 - Opere di bonificazione nell'Italia Meridionale, ecc.	» 7,000,000
Cap. n. 139 - Fondo di riserva per le spese della Categoria I	» 27,350,000
Totale . . .	L. 53,794,625

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI. *Il Ministro per i lavori pubblici*: GIURIATI.

REGIO DECRETO 11 settembre 1925.

Revoca e nomina di agenti di cambio per la Borsa di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, sul riordinamento delle Borse;

Veduti i decreti Ministeriali 9 e 20 marzo e 23 aprile 1925, coi quali furono stabiliti, a norma dell'art. 9 del Regio decreto-legge suddetto, il numero degli agenti di cambio e la cauzione che ciascuno di essi deve prestare per le Borse di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia;

Veduti i Nostri decreti in data 22 marzo, 25 e 28 aprile, 4 giugno e 5 luglio 1925, coi quali furono nominati gli agenti di cambio per la Borsa di Trieste;

Considerato che i signori Michelstaedter Giorgio e Carlomagno Lucio sono decaduti non avendo versato la prescritta cauzione;

Vista la proposta degli agenti di cambio per la Borsa di Trieste;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocata la nomina ad agente di cambio per la Borsa di Trieste dei signori Michelstaedter Giorgio e Carlomagno Lucio ed in loro sostituzione sono nominati i signori Bolaffio Adriano e Iatros Giorgio.

Art. 2.

Agli effetti della costituzione della cauzione la nomina dei predetti agenti di cambio decorre dalla data della pubblicazione del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Racconigi, addì 11 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1925.

Approvazione delle condizioni generali di polizza della Società anonima « La Fondiaria Vita ».

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, che modifica i citati decreti-legge;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Visto il decreto Ministeriale 29 novembre 1924 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1924, con il quale la Società anonima « La Fondiaria Vita », capitale sociale L. 5,000,000, versato L. 2,500,000, con sede in Firenze, veniva autorizzata all'esercizio della assicurazione sulla durata della vita umana e venivano approvate le tariffe e le condizioni di polizza;

Ritenuto che sia da accogliere la domanda della Società intesa a modificare le condizioni generali di polizza, relative ad alcune forme di assicurazione;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate, in conformità del nuovo testo debitamente autenticato, le condizioni generali di polizza adottate, per le assicurazioni in caso di morte, dalla Società anonima « La Fondiaria Vita », capitale sociale L. 5,000,000, versato L. 2,500,000, con sede in Firenze, in sostituzione delle corrispondenti condizioni generali, già approvate con decreto Ministeriale del 29 novembre 1924.

Roma, addì 10 settembre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*) (Elenco n. 12).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentate per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 88 — Data della ricevuta 19 gennaio 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Mantova — Intestazione della ricevuta: Gradi Gino fu Costantino di Mantova — Titoli del debito pubblico al portatore n. 3 obbligazioni capitale L. 1200 prestito nazionale 5 per cento.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3418 — Data della ricevuta: 6 aprile 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Gargiulo Raffaele fu Nicola — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 1500 cosolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 716 — Data della ricevuta: 29 aprile 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Chianini Vincenzo fu Gregorio — Titoli del debito pubblico al portatore n 16 — Ammontare della rendita L. 3100 consolidato 5 per cento con decorernza dal 1° gennao 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1086 — Data della ricevuta: 1° settembre 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Direzione generale debito publico — Intestazione della ricevuta: Miniati Clotilde — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 130 consolidato 5 per cento con decorernza 1° luglio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 settembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Norme per le iscrizioni e per il concorso a borse di studio presso l'Università commerciale Luigi Bocconi, in Milano.

Sono aperte le iscrizioni per l'anno accademico 1925-1926 e si ricevono sino a tutto il 31 ottobre p. v., presso la segreteria dell'Università, dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 in ogni giorno non festivo.

Studenti. — Sono ammessi all'Università come studenti i giovani che abbiano conseguito il diploma di licenza o di maturità dal liceo, classico o scientifico, o il diploma di licenza o di abilitazione da un Regio istituto tecnico o da un Regio istituto di studi commerciali o nautico.

Gli stranieri e gli italiani che abbiano compiuto gli studi all'estero sono ammessi quando provino di aver fatto regolarmente gli studi richiesti per l'ammissione alle università del paese ove hanno studiato.

Gli allievi dell'Università, conseguendo la laurea, hanno il titolo di dottori in scienze economiche e commerciali.

Uditori. — Sono ammessi uditori per ciascuna disciplina e anche per l'intiero corso degli studi.

Tasse. — Gli studenti devono pagare una tassa d'immatricolazione di L. 300; una tassa annuale d'iscrizione di L. 800, da versarsi, salvo casi speciali, in due rate, la prima all'atto dell'immatricolazione, la seconda entro il 1° aprile; una tassa annuale per gli esami speciali di L. 150 da valere per la sessione estiva e per quella autunnale; una tassa di diploma di L. 300; una sopratassa per l'esame di laurea di L. 75.

Gli uditori per singole materie devono pagare una tassa di L. 200 per materia e una tassa di esame di L. 150.

Gli uditori per tutte le materie di un corso devono pagare la tassa di iscrizione di L. 1200 e una tassa di esame L. 150.

Borse di studio ed esoneri dalle tasse. — E' aperto il concorso per l'iscrizione al 1° anno dell'Università a:

a) una borsa di annue L. 1200, istituita dalle Manifatture cotoniere meridionali a favore di un giovane nato nelle provincie di Napoli o Salerno;

b) una borsa, di L. 1000, istituita dalla Società generale italiana Edison di elettricità;

c) una borsa, di annue L. 1000, istituita dalla Società Parma Landriani, di Milano, a favore di un figlio di militare, preferibilmente della provincia di Milano, caduto in guerra;

d) una borsa, di annue L. 1000, istituita dalla Banca commerciale italiana;

e) una borsa, di annue L. 850, istituita dall'on. avv. Luigi Gasparotto, a favore di un combattente o figlio di combattente;

f) una borsa, di annue L. 840, istituita dalla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, a favore di giovani appartenenti per nascita o per domicilio alle Provincie lombarde (Milano, Bergamo, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio);

g) due borse, di annue L. 500, istituite dalla Famiglia Venegoni, in memoria del prof. rag. Daniele Venegoni;

h) una borsa, di annue L. 500, istituita dal gr. uff. Pietro Soldini;

i) due borse, di annue L. 500, istituite dal Cotonificio Cantoni;

l) una borsa, di annue L. 400, istituita dalla Società anonima di assicurazioni contro gli infortuni;

m) dieci esoneri dalle tasse scolastiche accordati dall'Università Bocconi.

N.B. — Ai vincitori delle borse di studio l'Università da parte sua concede l'esenzione dal pagamento di tutte le tasse scolastiche.

Al concorso — che è per titoli — sono ammessi i giovani di nazionalità italiana che da non più di tre anni abbiano conseguito il diploma di licenza o di maturità da un liceo o il diploma di licenza o di abilitazione da un istituto tecnico, o da un istituto di studi commerciali riportando una media generale non inferiore ad otto decimi e che presentino documenti (stato di famiglia rilasciato dal sindaco e certificato dell'agente delle imposte) atti a dimostrare la disagiata condizione delle loro famiglie.

La domanda deve essere accompagnata dall'elenco — in duplice esemplare — dei documenti ad essa allegati.

Per i concorsi segnati nelle lettere *f*) ed *l*) l'assegnazione è riservata agli Enti fondatori, su proposta del Consiglio direttivo dell'Università; per tutti gli altri il conferimento spetta al Consiglio direttivo.

Le domande, in carta semplice, si ricevono alla sede dell'Università, Milano, piazza Statuto, dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 di ciascun giorno, esclusi i festivi.

Il termine del concorso scade il giorno 10 ottobre.

Speciali borse saranno attribuite ai migliori studenti dell'Università per corsi di perfezionamento all'estero secondo modalità che saranno in seguito stabilite.

Milano, settembre 1925.

Il presidente: Dott. ETTORE BOCCONI.

Il rettore: Prof. ANGELO SRAFFA.

Il direttore della segreteria: Dott. GEROLAMO PALAZZINA.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.